

STATUTO

PREMESSA

Il ruolo e la funzione di chi svolge attività rivolta all'apprendimento e, comunque, educativa in qualsiasi ambito organizzativo, sono venuti progressivamente definendosi anche nel nostro Paese, soprattutto nel corso di questi ultimi anni. Ne è emersa la figura di un vero e proprio operatore o operatrice dell'apprendimento in grado di facilitare i processi di cambiamento e agente di innovazione funzionale sia allo sviluppo delle organizzazioni che alla crescita professionale, culturale e sociale dei suoi interlocutori.

Ogni intervento formativo in qualsiasi ambito organizzativo deve, quindi, porsi come risposta concreta e strategica alla generale esigenza di apprendimento permanente, in funzione di un obiettivo contributo al progresso economico, sociale e civile del Paese.

Il formatore e la formatrice, in quanto professionisti dell'apprendimento devono perciò essere in grado di rispondere alle nuove e più complesse problematiche quali:

- la consapevolezza dei correlati sociali dell'azione educativa svolta in qualunque contesto organizzativo,
- la possibile discrepanza tra esigenze poste dalla committenza e i reali bisogni formativi,
- la definizione di un'etica professionale dei formatori,
- la correlazione tra teorie e intenzioni educative e la realtà del contesto di riferimento,
- le analogie comunque esistenti tra interventi formativi nell'ambito delle organizzazioni e quelli svolti all'interno di strutture educative istituzionali, scolastiche ed extrascolastiche.
- la conoscenza e consapevolezza del nesso esistente fra strategia organizzativa e successiva pianificazione efficace della formazione,
- l'uso appropriato di metodologie e tecnologie educative nel contesto di logiche specifiche per l'educazione degli adulti, con i conseguenti problemi su formazione e sviluppo professionale dei formatori.

Inoltre, attualmente, in ogni processo di apprendimento va recepita la correlazione fra le differenze (culturali, sociali, religiose, condizioni di vita, esigenze, interessi, ruoli, aspettative, convenzioni, ecc.).

Pertanto, tutti i programmi formativi e le misure organizzative da adottare devono conformarsi a una loro efficace gestione e, inoltre, essere valutati in base agli effetti che producono sul rapporto di genere in funzione di un obiettivo di parità tra uomini e donne.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1) - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI, in sigla "A.I.F."

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di rispondere all'esigenza di arricchimento professionale e di consapevolezza culturale dei formatori e delle formatrici, in funzione di un impegno a difesa della formazione e del riconoscimento della professionalità dei propri operatori e operatrici.

La ricerca di una maggior consapevolezza professionale dei formatori va messa in relazione al tema dell'equità tra i generi che va sostenuto e integrato in ogni aspetto rappresentativo della vita associativa.

Art. 2) - Sede

L'Associazione ha la sede nazionale in Milano. Sono istituite sede regionali nelle regioni in cui l'associazione ha un numero minimo di 30 (trenta) soci, guidate da un Consiglio Direttivo Regionale e un Presidente Regionale eletti dai soci della Regione. Il Presidente Regionale a sua volta, nomina fino a un massimo di 4 (quattro) Vice Presidenti Regionali, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale. Nelle Regioni in cui non si raggiunge il minimo dei soci indicato è in facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale nominare un Delegato Territoriale .

Art. 3) - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 4) - Scopi Sociali

L'Associazione ha per oggetto di:

- a) promuovere la formazione e favorire lo sviluppo professionale dei Soci operando come centro di riferimento e propulsione per quanti si occupano o sono interessati ai problemi della formazione in tutte le sue configurazioni;
- b) riunire coloro che professionalmente esercitano l'attività di formazione costituendo un centro di rappresentanza degli stessi e assisterli con una costante attività di informazione inerente la professione del formatore;
- c) definire l'attività professionale della formazione per il formatore AIF e indicare i relativi standard formativi (tale integrazione sarà riportata in tutte le sezioni del regolamento dove ricorre tale definizione di attività professionale e standard formativi per il formatore);
- d) realizzare, in base alla L. 4/2013 e a eventuali successive modificazioni e integrazioni, la costituzione di un Registro dei Formatori Professionisti AIF e di Registri di Qualificazione AIF afferenti al tipo di professione esercitata e al livello di competenza dimostrabile attraverso prove documentali, assessment ed esami interni;
- e) promuovere forme di garanzia a tutela del fruitore dei servizi di formazione;
- f) definire il Codice Deontologico dei professionisti AIF, vigilando sulla sua osservanza;

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna come:

- promuovere dibattiti, convegni, attività culturali e formative sui temi della formazione degli adulti nelle organizzazioni private e pubbliche, nella scuola, nell'università, nelle realtà organizzative e nella società,
- svolgere e promuovere attività di ricerca e di studio del processo formativo nelle organizzazioni
- patrocinare eventi, manifestazioni e iniziative di riconosciuto valore professionale, organizzate senza finalità di lucro e a titolo gratuito, da enti e istituzioni pubbliche o private,
- riconoscere specifici percorsi formativi proposti da altri enti o organismi per la formazione secondo gli standard AIF definiti al punto c);
- stabilire rapporti di dialogo e confronto con enti e organismi operanti nel settore della formazione, sia italiani che internazionali.

TITOLO II - I Soci

Art. 5) - Tipi di Soci

I Soci si distinguono in Soci Ordinari e Qualificati.

È Socio/a Ordinario/a colui/ei che esercita professionalmente l'attività di formazione e che sia in possesso dei requisiti di accesso previsti dal Regolamento Organizzativo AIF approvato ai sensi dell'art.25 del presente Statuto.

È Socio/a Qualificato/a ai sensi della Legge 4/2013 il/la Socio/a Ordinario/a in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal percorso di attestazione del Regolamento Organizzativo AIF approvato ai sensi dell'art.25 del presente Statuto.

Nel Regolamento Organizzativo AIF possono essere previste ulteriori condizioni di adesione per tutti quei soggetti che, accostandosi anche in modo propedeutico alla pratica professionale, siano interessati ad aderire all'Associazione sia in forma singola che aggregata, nonché per coloro che, provenendo dal mondo della formazione, dell'insegnamento o da esperienze professionali affini, siano attratti da attività di studio e ricerca sulla formazione.

Essi potranno usufruire di tutta l'offerta di servizi, con l'esclusione dell'esercizio di elettorato attivo e passivo.

Art. 6) - Diritti e doveri dei Soci

Sono ammessi come Soci Ordinari coloro che esercitano professionalmente l'attività di formazione per organizzazioni di lavoro o che, comunque, sono interessati a partecipare alle attività dell'associazione e/o a usufruire dei suoi servizi.

I Soci Ordinari fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea dei Soci, con diritto di voto e possibilità di ricoprire qualunque carica sociale.

È dovere del/la Socio/a:

- a) essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro le scadenze previste dall'Associazione,
- b) uniformarsi e rispettare gli standard qualitativi minimi definiti dall'Associazione.
- c) osservare lo Statuto dell'Associazione, il Codice Deontologico AIF e il Regolamento Organizzativo AIF.
- d) adempiere all'obbligo di formazione e aggiornamento permanente secondo le modalità stabilite dall'Associazione, anche in riferimento a quanto stabilito dalla Legge 4.2013 e alle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

La qualifica di Socio/a Ordinario/a e Qualificato/a ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione ed è rinnovata a ogni conferma dell'iscrizione.

La scadenza della Qualifica è riportata nella tessera/documento rilasciati dall'Associazione.

Art. 7) - Modalità di ammissione e iscrizione

Chiunque desidera far parte della Associazione indirizza al Consiglio Direttivo Nazionale l'apposita domanda.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ne approva l'accoglimento dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione.

L'iscrizione all'associazione, nonché il rinnovo annuale della stessa, divengono effettive con il versamento della quota associativa e la sottoscrizione del Codice Deontologico AIF e dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/03

Art. 8) - Quote associative

La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno per l'anno successivo, dal Consiglio Direttivo Nazionale che ha facoltà di deliberare quote in misura uguale o diversa per le differenti forme di iscrizione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale e, comunque, entro l'anno solare di iscrizione.

Art. 9) - Perdita del riconoscimento a Socio Ordinario

Il riconoscimento a Socio/a Ordinario/a si perde:

- a) per dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) per mancato pagamento della quota annuale associativa entro la scadenza stabilita;
- c) per interpellanza da parte del Consiglio Direttivo Nazionale al Collegio dei Garanti (art.10 bis).

L'espulsione di un/a Socio/a deve essere richiesta per iscritto da un/a altro/a Socio/a al Presidente Nazionale e motivata da fatti in contrasto con lo Statuto o con il Codice Deontologico AIF.

Ogni segnalazione di violazione delle regole di deontologia professionale e/o delle disposizioni del presente Statuto da parte di un/a Socio/a viene immediatamente comunicata al Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, sottopone la segnalazione al Comitato Esecutivo che può udire l'interessato o gli interessati per una prima disamina del caso esplorando eventuali percorsi di riconciliazione.

A seguito di esito negativo, entro i 30 (trenta) giorni seguenti, il Presidente Nazionale ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale che, tramite comunicazione scritta al Collegio dei Garanti, avvia il procedimento nei confronti del/la Socio/a contraveniente al quale è garantito il diritto di difesa in conformità con il Regolamento Organizzativo AIF che disciplina i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni.

Il Collegio dei Garanti dispone, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del procedimento, l'espulsione o la riabilitazione a tutti gli effetti, del/la Socio/a sospeso/a, secondo i principi di neutralità. Il provvedimento ha effetto immediato e va comunicato tempestivamente al Presidente Nazionale per l'opportuna ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il/La Socio/a che per qualsiasi ragione cessa di far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto.

La quota annuale associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

Art. 10) - Il Collegio dei Garanti

Nel corso della prima riunione successiva alla sua elezione, il Consiglio Direttivo Nazionale designa un "Collegio dei Garanti" composto da 3 (tre) membri e che rimane in carica 3 (tre) esercizi. Ogni membro è rieleggibile una sola volta. La carica di Garante è incompatibile con quella di ogni altro organismo sociale, sia Nazionale che Regionale.

I Garanti sono scelti fra i Soci di cui all'art.5 del presente Statuto che non ricoprano cariche nazionali da almeno 6 (sei) anni e che siano stati iscritti ininterrottamente all'Associazione negli ultimi 6 (sei) anni.

Il Collegio dei Garanti appena nominato, si riunisce nella sua prima riunione utile, non oltre i 2 (due) mesi dall'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale ed elegge tra i suoi componenti, il proprio Presidente. Fino a quel momento resta in carica il precedente Consiglio dei Garanti

I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Al pari di tutte le cariche sociali, non è previsto alcun emolumento.

Il Garante che decade o si dimette viene sostituito, entro 90 (novanta) giorni successivi all'esonero, con un/a Socio/a in possesso dei requisiti delineati e nelle modalità descritte in precedenza.

Art. 10bis) - Funzioni del Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti risolve le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra questi e l'Associazione o i suoi organi, secondo quanto previsto dall'art.9 e dal Regolamento Organizzativo AIF.

Il Collegio dei Garanti giudica in tutti i casi previsti dalla Legge 4/2013, secondo equità e rispondenza e in totale presenza dei suoi componenti.

Il Collegio dei Garanti comunica immediatamente al Presidente Nazionale il provvedimento adottato che, tramite ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, viene subito reso esecutivo.

TITOLO III - L'Assemblea dei Soci

Art. 11) - Assemblea dei Soci

L'Associazione è governata dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria oppure Straordinaria

Art. 12) - Partecipazione all'Assemblea dei Soci

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di parola e di 1 (un) voto, tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa annuale al 31 dicembre dell'anno precedente.

E' ammessa la possibilità di delega: verificate le rispettive posizioni associative, ciascun/a Socio/a Ordinario/a partecipante all'Assemblea può rappresentare al massimo 2 (due) Soci che gli abbiano dato delega scritta

Art. 13) - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha per oggetto le deliberazioni relative ai programmi di attività dell'Associazione, all'approvazione del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del bilancio di gestione, la ratifica delle diverse cariche sociali e la discussione e deliberazione circa ogni altro argomento riguardante la gestione dell'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.

Art.14) - Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente Nazionale almeno 1 (una) volta all'anno, entro il mese di marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria mediante lettera postale o per posta elettronica spedita ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data di adunanza fissata.

Art. 15) - L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale o di concerto tra i due organi, tutte le volte che ne ravvisano l'opportunità, specificando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata dal Presidente Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni volta che ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; la richiesta di convocazione deve contenere la motivazione e l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Assemblea. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene convocata secondo le modalità previste dall'art.14, mettendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

Art. 16) - Validità delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e sono valide se interviene, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

TITOLO IV - Gli Organi Sociali

Art. 17) - Gli Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo Nazionale,
- Il Presidente Nazionale,
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Garanti
- Il Collegio dei Revisori.
- Il Comitato Tecnico-Scientifico

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale presieduto dal Presidente Nazionale. Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle sue funzioni, può nominare un Segretario Generale. L'amministrazione economica dell'Associazione è tutelata da un Collegio dei Revisori eletti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18) - Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale

L'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale spetta a tutti i Soci, in conformità con quanto previsto dall'art.12 del presente Statuto, mediante votazione postale o elettronica, con le adeguate garanzie di riservatezza.

Negli esercizi in cui è prevista la scadenza delle cariche sociali, il Presidente Nazionale dovrà aver attivato, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato, la procedura di elezione e inviato a tutti i soci aventi diritto di voto, una scheda con l'elenco delle candidature alle cariche sociali.

Per le cariche sociali non è previsto alcun emolumento.

È espressamente prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art.2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dei soci in ogni forma partecipativa prevista, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti.

Art. 19) - Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da 10 (dieci) Consiglieri eletti su base nazionale, dai Presidenti Regionali e dai Delegati Territoriali.

Con le modalità previste dagli art.23 e 24 del presente Statuto, i Soci tramite consultazione elettorale eleggono i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e, successivamente fra questi, il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti Nazionali.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili una volta sola nella stessa carica.

Il Membro del Consiglio Direttivo che non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 20) - Responsabilità del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria amministrazione, discute e mette in atto tutte le attività deliberate dall'Assemblea per il perseguimento degli scopi dell'Associazione. Gli affari di straordinaria amministrazione sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 21) - Modalità di lavoro del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno 4 (quattro) volte all'anno, mediante avviso da spedirsi ai suoi Membri almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si ritiene regolarmente costituito qualora intervenga la metà dei suoi Membri e delibera con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, per la realizzazione dei propri programmi, si avvale di Settori di Lavoro, coordinati da un Consigliere.

I Responsabili dei Settori di Lavoro sono nominati dal Presidente, dopo averne data comunicazione preventiva al Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Responsabile di Settore di Lavoro opera sulla base di un programma e di un budget.

Al termine di ogni esercizio annuale i Responsabili di Settore di Lavoro devono rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 22) - Compiti, poteri e responsabilità del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile una sola volta nella stessa carica.

Al Presidente Nazionale spettano la firma sociale e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, contrarre debiti e obbligazioni e stipulare contratti, di rilasciare procure, oltre alla rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio che di fronte a terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

È, inoltre, pertinenza del Presidente Nazionale recepire le segnalazioni di violazione delle regole da parte dei Soci e avviare gli iter procedurali previsti dall'art.9 del presente Statuto.

Il Presidente Nazionale nomina, conferma e revoca i Responsabili dei Settori di Lavoro.

In presenza di cause oggettive o soggettive che impediscano l'esercizio della carica di Presidente, le funzioni di Presidente sono assunte, fino alla scadenza naturale delle cariche sociali, dal Vice Presidente più anziano per appartenenza all'Associazione.

Art. 23) - Elezione del Presidente Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale appena eletto, nella sua prima riunione, individua fra i Consiglieri Nazionali, attraverso votazione a scrutinio segreto, 3 (tre) nominativi da candidare alla carica di Presidente Nazionale.

A seguito di consultazione elettorale da parte dei soci regolarmente iscritti e svolta secondo le modalità di cui all'art.24 del presente Statuto, è eletto Presidente Nazionale il candidato che, fra i tre, risulti essere il più votato.

I restanti due candidati assumono il ruolo di Vicepresidente.

Art. 23bis) - Costituzione del Comitato Esecutivo

Successivamente all'elezione del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, attraverso votazione a scrutinio segreto i membri del Comitato Esecutivo, le cui funzioni sono disciplinate dall'art.25.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai 2 (due) Vicepresidenti e da altri 3 (tre) membri scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 24) - Commissione Elettorale

Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, il Consiglio Direttivo Nazionale uscente nomina una Commissione Elettorale, composta da 3 (tre) Soci che non saranno eleggibili.

Alla Commissione Elettorale compete l'organizzazione, la gestione e il controllo delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni ossia la richiesta e la raccolta delle candidature alle diverse cariche sociali, la loro divulgazione ai Soci, il controllo dell'elenco dei Soci aventi diritto al voto, l'invio della scheda di voto, la raccolta e lo spoglio delle schede, la comunicazione in Assemblea dei Soci dei risultati per la ratifica delle rinnovate cariche sociali.

Nel caso di votazione postale saranno valide solo le schede pervenute entro la data fissata e non prorogabile, in busta chiusa e dovranno essere aperte tutte insieme alla presenza di tutti i suoi componenti. Ne farà fede il verbale redatto e firmato dalla Commissione Elettorale.

TITOLO V - L'Organizzazione e la Revisione dei Conti

Art. 25) - Il Sistema Organizzativo e i suoi strumenti

Il Consiglio Direttivo Nazionale nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di un Sistema Organizzativo, fondato sulla distinzione dei ruoli di indirizzo e di gestione.

Il ruolo di indirizzo è esercitato dal Presidente Nazionale.

Nella sua funzione il Presidente Nazionale è affiancato dal Comitato Esecutivo il cui compito è trasporre in termini operativi tutte le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale, in coerenza con la mission e la vision dell'Associazione.

Le decisioni nell'ambito del Comitato Esecutivo sono prese alla presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei membri. In caso di parità il voto del Presidente, o di un eventuale suo delegato, prevale.

Non è ammessa delega per nessun altro componente il Comitato Esecutivo.

Il ruolo di gestione è esercitato dal Segretario Generale, che ha il compito di realizzare gli obiettivi assegnati per attuare gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Segretario Generale, seguendo gli indirizzi del Presidente Nazionale, assume la direzione del personale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposito Regolamento Organizzativo AIF, disciplina:

- a) l'Organizzazione Centrale dell'Associazione;
- b) l'Organizzazione Territoriale dell'Associazione;
- c) i requisiti, nonché le modalità, per accedere all'Associazione;
- d) le modalità e i requisiti dei Soci per aderire ai percorsi di qualificazione e il loro appropriato mantenimento;
- e) le prescrizioni e le sanzioni in caso di violazione, da parte del Socio, degli ordinamenti AIF (Statuto, Regolamento Organizzativo, Codice Deontologico) qualunque sia il ruolo ricoperto nell'Associazione.

Art. 26) - Composizione, responsabilità e compiti del Collegio dei Revisori

A seguito di consultazione elettorale da parte dei soci regolarmente iscritti e svolta secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente Statuto viene eletto il Collegio dei Revisori che dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Nazionale e i cui componenti sono rieleggibili 1 (una) sola volta.

La carica di revisore è incompatibile con quella di ogni altro organismo sociale sia Nazionale che Regionale.

Fanno parte del Collegio dei Revisori 3 (tre) membri scelti fra i Soci di cui all'art. 5 del presente Statuto che non ricoprano cariche sociali da almeno 6 (sei) anni, che siano stati iscritti ininterrottamente alla Associazione negli ultimi 6 (sei) anni e che dimostrino appropriate competenze in ambito amministrativo ed economico.

Il Collegio dei Revisori appena nominato, procede alla sua prima riunione utile entro, e non oltre, i 2 (due) mesi dall'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale ed elegge tra i suoi componenti, il proprio Presidente. Fino a quel momento resta in carica il precedente Consiglio dei Revisori.

Al pari di tutte le cariche sociali, non è previsto alcun emolumento.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Revisori vigilano sull'effettiva regolarità amministrativa dell'Associazione, esaminano e approvano il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci annuale.

Il revisore che decade o si dimette è sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 27) - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organismo dedicato a fornire le opportune linee di indirizzo professionale degli associati, compresi gli aspetti di validazione dei requisiti richiesti. È composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 8 (otto) membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale e i cui requisiti sono descritti nel Regolamento Organizzativo AIF.

Il Comitato Tecnico-Scientifico rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri possono essere riconfermati 1 (una) sola volta.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella sua prima riunione utile, da svolgersi non oltre i 2 (due) mesi dall'insediamento, elegge tra i suoi componenti un Coordinatore che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale ottemperando al ruolo di rappresentanza dell'organismo.

Al pari di tutte le cariche sociali, non è previsto alcun emolumento.

TITOLO VI - Il Patrimonio e altre disposizioni

Art. 28) - Mezzi finanziari

L'Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi dalle quote associative, dai proventi di attività promosse e organizzate e da eventuali contributi volontari di Soci e di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche.

I contributi volontari possono essere costituiti da denaro, da beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene o servizio apportato all'Associazione senza onere alcuno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.29) - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. E' obbligatorio redigere e approvare l'annuale rendiconto economico e finanziario che viene reso accessibile ai soci con modalità definite dal Regolamento Organizzativo AIF.

Art. 30) - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi esclusivamente dall'Assemblea Soci, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31) - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale e integrate dalle osservazioni delle Delegazioni Regionali vengono sottoposte a referendum in forma postale e/o elettronica a tutti i soci in regola con la quota associativa garantendone la riservatezza.

Il referendum sarà valido se 1/4 (un quarto) dei soci avrà risposto. Le risposte dei soci alle modifiche proposte devono ritornare entro 30 giorni dalla data del loro invio. Se non viene raggiunto il quorum richiesto, il Consiglio Direttivo convocherà un'Assemblea Straordinaria per la discussione e l'approvazione delle modifiche.

Art. 32) - Completamento dello Statuto

Per ogni altra norma non stabilita espressamente dai presenti patti, valgono le disposizioni del codice civile in materia.